

N. R.G. L.C. 32-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Consuelo Mighela - Presidente

Dott.ssa Tania Scanu - Giudice

Dott. Andrea Bonetti - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 136/2024, instaurata su ricorso depositato dalla sig.ra Pilosu Francesca con l'assistenza dell'O.C.C.,

Ritenuto preliminarmente

di non fissare udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17 /2022 r.p.u.);

Ritenuto nel merito che



sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata di cui all'art. 270, comma 1, CCII, sulla base delle risultanze che seguono;

il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto la debitrice ricorrente ha la residenza nel Comune [REDACTED], in

[REDACTED];
non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;

la debitrice ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di "sovraindebitamento", inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 17912012, l.conv. n. 22112012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII, in quanto: sotto il profilo soggettivo dello stato di "sovraindebitamento" come sopra definito dal codice, la ricorrente ha contratto la maggior parte dei debiti a seguito della sua attività imprenditoriale nel settore della ristorazione iniziata nel 2019 con la gestione del ristorante [REDACTED].

L'attività di impresa ha subito, già dal 2020, un pesante calo del fatturato, a causa delle severe misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19, determinando una situazione di sovraindebitamento, da cui derivano i debiti documentati in atti dall'OC.C., che ha portato la ricorrente a cessare la propria attività imprenditoriale nel 2022 con perdite superiori ai 100.000,00 euro, sicché è qualificabile come "debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale", per decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 33 CCII; sotto il profilo oggettivo dello stato di "sovraindebitamento", come sopra definito dal codice, la ricorrente versa in stato di "insolvenza", a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino



che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", comprovato nel caso di specie dalla documentazione prodotta nonché confermata dalla ricostruzione della situazione debitoria presentata dall'O.C.C.;

Ritenuto pertanto che

vada dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei debitori odierni ricorrenti ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprendente tutti i beni dei debitori, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, nominando liquidatore lo stesso professionista iscritto all'O.C.C. che ha assistito il debitore ex art. 269 CCII;

debba autorizzarsi, in virtù del principio del *favor debitoris*, l'utilizzo a favore della ricorrente dell'autovettura [REDACTED], trattandosi, come emerso dalla relazione dell'O.C.C., di un bene necessario per le esigenze lavorative e familiari, rimanendo fermo che l'autovettura è compresa nella liquidazione e che il liquidatore potrà esigerne la restituzione immediata per improcrastinabili esigenze liquidatorie ovvero rinunciare alla liquidazione in caso di manifesta non convenienza; il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), 1. n. 3/2012, bensì discende *ope legis* dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.);

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata della sovraindebitata;

nomina Giudice delegato il dott. Andrea Bonetti;

nomina liquidatore l'dott. Lorenzo Giorgio, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. di cui si sono avvalsi i debitori istanti ex art. 269 CCII;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione



o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;

autorizza l'utilizzo a favore della ricorrente dell'autovettura [REDACTED], trattandosi di bene necessario per le esigenze lavorative e familiari, rimanendo fermo che il bene è compreso nella liquidazione e che il liquidatore potrà esigerne la restituzione immediata per improcrastinabili esigenze liquidatorie ovvero rinunciare alla liquidazione in caso di manifesta non convenienza;

ordina che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, inserita per estratto nel sito internet del Tribunale, pubblicata nel registro delle imprese, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.

STABILISCE che il Liquidatore provveda entro:

trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza all'aggiornamento dell'elenco dei creditori;

novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata al completamento dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione del programma di liquidazione da depositare per l'approvazione del Giudice Delegato;

Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio, in data 13.10.2025.

La Presidente

dott.ssa Consuelo Mighela

Il Giudice Relatore

Dott. Andrea Bonetti

